



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37 in data 22-06-2023

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIPORTANTE I CRITERI DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI (ART. 52, C. 1- BIS, D.LGS. N. 165/2001, D.L. 80/2021 , ART.13 E ART. 15 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021).

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Giugno alle ore 10:00 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO	X	
FERRARIS GIADA	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***) , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presente in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezioni pubbliche o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

- l'art.89 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive la competenza regolamentare degli Enti Locali nella disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Comunale, comprendendovi anche i "procedimenti per la selezione per l'accesso agli impieghi", secondo i principi dell'art 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art.36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, il D.L. n.34/2020, convertito, con modificazioni, con legge n. 77/2020, il D.L. 44/2021, convertito con legge n. 76 del 28/05/2021, la legge n. 56/2019, il D.L. n.152/2021 convertito, con modificazioni, con legge n.233/2021, il DL 36/2022, convertito in L. 79/2022 che disciplinano le modalità assunzionali e le procedure concorsuali;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 3 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, sostitutivo dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e nel tetto del 50% delle posizioni disponibili per l'accesso dall'esterno in tutte le modalità consentite dall'ordinamento e, di norma, per la stessa categoria;

RICHIAMATO il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 16.12.2010 così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09.04.2019;

VISTO

- l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L.9 giugno 2021, n. 80 che recita: "*1-bis. (...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (...)*",

-l'art.15 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 che disciplina le Progressioni tra le aree stabilendo quanto segue:

«1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso all'esterno, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

- *sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*
- *sull'assenza di provvedimenti disciplinari;*
- *sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a q*

uelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;

- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

2. In caso di passaggio all'aera immediatamente superiore, il dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art.25 comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

L'art.13 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 che disciplina in fase transitoria le norme di prima applicazione stabilendo ai commi 6-7-8 quanto segue:

6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell'Economia e delle finanze, nel quale si sostiene che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), in una misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018, possono essere integralmente destinate a progressioni verticali effettuate con procedura speciale;

CONSIDERATO che criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale in teressato;

RICHIAMATO il parere ARAN CFC81 che, nel fare il punto sulle differenze ed elementi comuni tra la procedura a regime di cui l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 e l'art.15 del CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 e il regime transitorio di cui all'art 13, commi 6, 7 e 8 stesso CCNL, chiarisce quanto segue:

– nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall'art. 18, comma 7 del CCNL 9 maggio 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve pesare almeno il 25%;

nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall'art. 17 del CCNL 9 maggio 2022 e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).

- nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati;

- nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.

PRECISATO che nella programmazione del fabbisogno triennale del personale 2023-2023 annualità 2023, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26.01.2023, sono state previste procedure di progressione verticale per il personale dell'Ente;

RITENUTO pertanto, di dover adottare i criteri per la regolamentazione delle procedure comparative ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.lgs. n. 165/2001, del D.L. n. 80/2021 e degli artt.13 e15 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto definitivamente in data 16.11.2022, **(ALL.1)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'ente;

VISTI il D.Lgs n.267/2000 ed il D.lgs n.165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai presenti;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, da intendersi qui integralmente riportati.

- 1) di approvare, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il "Regolamento per le progressioni verticali del personale del Comune di Anzola d'Ossola" (art. 52, c. 1- bis, D.lgs. n. 165/2001, D.L. 80/2021 e art.15 CCNL Funzioni Locali 2019-2021)" composto da n. 12 articoli di cui **all'Allegato 1)**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e complementare al vigente Regolamento di accesso agli impieghi.
- 2) di stabilire che il Regolamento di cui all'Allegato 1) entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento di approvazione e abroga tutte le disposizioni regolamentari in materia di progressioni verticali presso l'Ente incompatibili con il Regolamento medesimo.
- 3) di dare ampia diffusione del presente Regolamento presso il Segretario Generale, i Responsabili Apicali e -tramite gli stessi- al personale di assegnazione, nonché alle Rappresentanze Sindacali e agli Organi di Controllo interno.
- 4) di trasmettere, ai Responsabili dei Servizi dell'Ente, alle OO.SS. ed alla R.S.U.
- 5) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali
- 6) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediato

amente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 03-07-2023

Il Responsabile del Servizio
DOTT. GIOVANNI BOGGI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 03-07-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.